



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 luglio 2022  
(OR. en)

11329/22

ENV 745  
MAR 146  
RECH 441  
RELEX 1010  
ONU 103

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 342 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 342 final.

All.: COM(2022) 342 final



Bruxelles, 12.7.2022  
COM(2022) 342 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La risoluzione 5/14 "End Plastic Pollution: towards an international legally binding instrument" <sup>1</sup>, adottata nel marzo 2022 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA), conferisce a un Comitato intergovernativo di negoziazione (Intergovernmental Negotiating Committee, INC) il mandato per negoziare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica, anche in ambiente marino. L'INC dovrebbe concludere i lavori entro la fine del 2024, con una prima riunione prevista per il 2022. Se necessario, l'UNEA può prorogare il mandato.

La risoluzione 5/14 fa seguito a una serie di risoluzioni dell'UNEA adottate a partire dal 2014: l'UNEA3, in particolare, ha rappresentato una tappa fondamentale che ha visto gli Stati membri delle Nazioni Unite sostenere una serie di azioni volte a eliminare lo scarico di rifiuti di plastica e di microplastiche negli oceani e la creazione di un gruppo aperto di esperti ad hoc in entrambi gli ambiti (AHEG) per esplorare gli ostacoli che si frappongono alla lotta contro queste due criticità. L'AHEG ha concluso i suoi lavori nel 2020, individuando una serie di opzioni per rispondere alla crisi mondiale legata all'inquinamento da plastica, compreso un accordo globale sulla plastica sostenuto dalla maggioranza dei partecipanti al gruppo di esperti in rappresentanza di quasi tutte le regioni del mondo. Nell'ottobre 2021 è stata pubblicata la relazione delle Nazioni Unite dal titolo "From Pollution to Solution: a Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution"<sup>2</sup> allo scopo di fornire all'UNEA 5.2 informazioni su entità e caratteristiche del fenomeno dei rifiuti marini e dell'inquinamento da plastica a livello mondiale.

A seguito di una riunione organizzata nello stesso spirito dalla Commissione europea nel 2020, Perù e Ruanda hanno preparato una risoluzione con l'obiettivo di avviare negoziati per un nuovo accordo internazionale sull'inquinamento da plastica in occasione dell'UNEA5. Diversi eventi internazionali (tra cui una conferenza ministeriale sui rifiuti marini e l'inquinamento da plastica organizzata da Germania, Ecuador, Vietnam e Ghana nel 2021) hanno contribuito a imprimere slancio alla risoluzione, portando infine alla sua adozione definitiva per consenso.

L'obiettivo della presente raccomandazione è assicurare una posizione negoziale dell'Unione europea (UE) coerente ed efficiente durante le sessioni dell'INC, allo scopo di negoziare e concludere uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'avvio di negoziati per un accordo internazionale sulla plastica è un importante risultato derivante dal Green Deal e dal piano d'azione per l'economia circolare dell'Unione europea<sup>3</sup>, e si collega a un numero significativo di politiche e normative dell'UE anche in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero, segnatamente la direttiva quadro sulla strategia

---

<sup>1</sup> UNEP/EA.5/Res.14.

<sup>2</sup> <https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution>.

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_22\\_1466](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1466).

per l'ambiente marino<sup>4</sup>. Garantire un accordo internazionale sulla plastica che combatta alla fonte l'inquinamento dovuto a questo materiale, invece di ricorrere a soluzioni costose e non pienamente efficaci a valle, ha quindi rappresentato negli ultimi anni una delle principali priorità ambientali dell'Unione per un'azione a livello mondiale.

Questo impegno si iscrive nel quadro delle recenti iniziative politiche e normative dell'Unione - specifiche e innovative - in materia di plastica<sup>5</sup>. Nel 2018 la strategia per la plastica<sup>6</sup>, parte del piano d'azione per l'economia circolare<sup>7</sup>, ha delineato un programma per proteggere l'ambiente e ridurre i rifiuti marini, le emissioni di gas a effetto serra e la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili<sup>8</sup>. Un intervento concreto sui materiali plastici deve prendere in considerazione gli effetti derivanti da determinati prodotti di plastica sull'ambiente<sup>9</sup>, la plastica monouso<sup>10</sup>, il ruolo della plastica nell'economia circolare<sup>11</sup>, le specifiche e l'etichettatura per la progettazione ecocompatibile<sup>12</sup>, i rifiuti di plastica e di imballaggio<sup>13</sup> e le prossime iniziative incentrate sulle microplastiche aggiunte

---

<sup>4</sup> Direttiva 2008/56/CE: il primo strumento che introduce l'obbligo giuridico di ridurre i rifiuti marini e il loro impatto.

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics\\_en](https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics_en)

<sup>6</sup> [https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy\\_it?etrans=hr](https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_it?etrans=hr)

<sup>7</sup> Cfr.: [https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan\\_en](https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan_en)

<sup>8</sup> Cfr.: [https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy\\_it](https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_it).

<sup>9</sup> Ad esempio: [Direttiva \(UE\) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva \(UE\) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente.](#)

[Decisione \(UE\) 2019/1268 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» \(«Mettiamo fine all'era della plastica in Europa»\) \[notificata con il numero C\(2019\) 4974\].](#)

<sup>10</sup> Ad esempio: [Decisione di esecuzione \(UE\) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva \(UE\) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione.](#)

[Decisione di esecuzione \(UE\) 2021/1752 della Commissione, del 1° ottobre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva \(UE\) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.](#)

<sup>11</sup> Ad esempio: [Decisione di esecuzione \(UE\) 2021/1384 della Commissione, del 13 agosto 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "ReturnthePlastics: un'iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica" a norma del regolamento \(UE\) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio \[notificata con il numero C\(2021\) 5953\].](#)

<sup>12</sup> [Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.](#)

[Regolamento \(UE\) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento \(UE\) 2017/1369 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1222/2009.](#)

<sup>13</sup> Ad esempio: [2009/292/CE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio \[notificata con il numero C\(2009\) 1959\].](#)

[1999/177/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1999, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio \[notificata con il numero C\(1999\) 246\].](#)

intenzionalmente e sulle microplastiche rilasciate non intenzionalmente<sup>14</sup>. La strategia ha inoltre analizzato come sfruttare il potenziale di un'azione globale, individuando la necessità (tra l'altro) di elaborare norme internazionali che incrementino la fiducia dell'industria nella qualità della plastica riciclabile o riciclata. Per ciò che riguarda la spedizione di rifiuti, la strategia da un lato sottolinea l'importanza di assicurare che la plastica inviata all'estero per il riciclaggio sia gestita e trattata in condizioni simili a quelle applicabili nell'UE nell'ambito della normativa sulle spedizioni di rifiuti, sostenendo le azioni in materia di gestione dei rifiuti nell'ambito della convenzione di Basilea, e dall'altro propone lo sviluppo di un regime di certificazione dell'UE per gli impianti di riciclaggio. Auspica inoltre che l'industria si adoperi a livello mondiale per promuovere l'uso diffuso della plastica riciclabile e riciclata.

Nel quadro del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione proporrà inoltre requisiti obbligatori per il contenuto riciclato e misure di riduzione dei rifiuti per prodotti essenziali quali imballaggi, materiali da costruzione e veicoli.

Ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, nel settembre 2020<sup>15</sup> l'UE e i suoi Stati membri hanno convenuto che non si dovrebbero rilevare più di 20 rifiuti per ogni 100 metri di litorale, ponendo l'UE all'avanguardia nella realizzazione dell'OSS 14.1, che richiede, entro il 2025, di "prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di tutti i tipi (...), compresi i rifiuti marini [...]". Le attività a sostegno dell'attuazione della direttiva quadro sulla strategia dell'UE per l'ambiente marino, svolte in stretta collaborazione con le convenzioni marittime regionali, hanno dimostrato che, per poter definire le priorità degli sforzi e verificare l'efficacia delle misure volte a ridurre i rifiuti di plastica, è fondamentale armonizzare il monitoraggio, l'acquisizione e il trattamento dei dati nelle diverse matrici ambientali. Nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro il gruppo tecnico sui rifiuti marini<sup>16</sup> si occupa, in stretta collaborazione con le

---

[Direttiva \(UE\) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.](#)

[Regolamento \(UE, Euratom\) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.](#)

[Decisione di esecuzione \(UE\) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE \[notificata con il numero C\(2018\) 3736\].](#)

[Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.](#)

[Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero.](#)

[Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2021, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica 2021/C 324/05.](#)

<sup>14</sup> Cfr.: [https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/microplastics\\_en](https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/microplastics_en). Ciò si collega in parte ad alcune normative dell'Unione, in particolare alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Per quanto riguarda le microplastiche utilizzate intenzionalmente, è in corso una procedura di restrizione REACH: <https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics>.

<sup>15</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex\\_20\\_1696](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_20_1696)

<sup>16</sup> [https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=434&titre\\_page=&titre\\_chap=TG%20Litter](https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=434&titre_page=&titre_chap=TG%20Litter)

convenzioni marittime regionali, dell'armonizzazione tecnica e collabora inoltre con EMODnet mettendo a disposizione una piattaforma di dati sui rifiuti marini<sup>17</sup>.

Il nuovo accordo internazionale tratterà l'inquinamento da plastica, anche nell'ambiente marino. L'inquinamento e la lotta alle sue fonti sono una priorità fondamentale anche del Green Deal europeo, di cui la Commissione si è occupata più di recente sia nella strategia verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo sia nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Il piano d'azione per l'inquinamento zero recentemente adottato fissa obiettivi di riduzione per il 2030 (ossia ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente), rafforzando ulteriormente l'efficacia delle politiche dell'UE contro i rifiuti marini e il loro impatto. Affrontare a livello mondiale il problema dell'inquinamento da plastica è quindi in sintonia con le molteplici politiche e normative dell'Unione volte a proteggere l'ambiente dall'inquinamento, tra le quali è possibile annoverare, ad esempio, quelle in materia di rifiuti<sup>18</sup>, spedizioni di rifiuti<sup>19</sup>, sostanze chimiche<sup>20</sup>, acque di balneazione<sup>21</sup> e altre (ad es. la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva quadro sulle acque)<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> <https://www.emodnet-chemistry.eu/marinelitter>

<sup>18</sup> [Regolamento \(CE\) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti](#)

[Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive](#)

[Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche \(RAEE\)](#)

[Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](#)

<sup>19</sup> Ad esempio: [Regolamento \(CE\) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti](#)

[Direttiva \(UE\) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE](#)

<sup>20</sup> Ad esempio: [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche \(REACH\), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento \(CEE\) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento \(CE\) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.](#)

[Regolamento \(CE\) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.](#)

[90/437/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 27 giugno 1990, sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dell'industria comunitaria degli espansi \*plastici\*](#)

[Regolamento \(UE\) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in \*plastica\* a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti.](#)

[Regolamento \(UE\) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche \(REACH\) per quanto riguarda le sostanze bis\(2-etilesil\) ftalato \(DEHP\), dibutilftalato \(DBP\), benzilbutilftalato \(BBP\) e diisobutilftalato \(DIBP\).](#)

[Regolamento \(UE\) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche \(REACH\) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici.](#)

L'UE dà un ampio contributo a iniziative internazionali direttamente connesse alla riduzione dell'inquinamento da plastica, quali ad esempio l'attuazione della convenzione di Basilea sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, modificata di recente con controlli rafforzati sui rifiuti di plastica<sup>23</sup>, e il piano d'azione dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale) contro i rifiuti di plastica e le microplastiche. Inoltre, l'UE partecipa attivamente a tutte le azioni tese a combattere l'inquinamento da plastica nelle regioni marine europee (attraverso il sostegno tecnico e finanziario ai piani d'azione regionali per il Mediterraneo, il Mar Nero, il Baltico e l'Atlantico nordorientale) e con i partner del G7 e del G20. L'UE ha inoltre copatrocinato un'iniziativa in seno all'OMC riguardante l'inquinamento da plastica e il commercio sostenibile della plastica.

La plastica e l'inquinamento che da essa deriva vanno ben oltre le considerazioni di politica ambientale. La sezione che segue ne illustra la rilevanza trasversale rispetto alle diverse politiche nell'ambito delle competenze dell'Unione.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La raccomandazione proposta è coerente anche con altre politiche e normative dell'Unione, ad esempio in materia di:

- salute, in particolare le politiche e le azioni riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari<sup>24</sup>, o le politiche di protezione dell'ambiente marino e costiero;
- impianti portuali di raccolta<sup>25</sup>;
- tassonomia della finanza sostenibile dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di "non arrecare un danno significativo" rispetto agli imballaggi di plastica e ad altri prodotti di plastica;
- sviluppo, in futuro, di criteri di progettazione ecocompatibile - anche per gli imballaggi e altri prodotti di plastica immessi sul mercato unico dell'UE;
- proposta di revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;
- convenzioni di Basilea e di Stoccolma;

---

[Regolamento \(UE\) 2016/293 della Commissione, del 1° marzo 2016, recante modifica del regolamento \(CE\) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I.](#)

[Regolamento \(UE\) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche \("REACH"\), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio.](#)

<sup>21</sup> [Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.](#)

<sup>22</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271>

<sup>23</sup> La quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, tenutasi nel 2019, ha adottato emendamenti intesi a rafforzare il controllo sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti di plastica.

<sup>24</sup> Ad es.: [regolamento \(CE\) n. 1935/2004, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; regolamento \(UE\) n. 10/2011, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; regolamento \(CE\) n. 282/2008, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento \(CE\) n. 2023/2006 \[sostituzione prevista per il quarto trimestre del 2022\].](#)

<sup>25</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&rid=1>

- cooperazione allo sviluppo e partenariati internazionali;
- relazioni bilaterali e multilaterali;
- politica dell'Unione in materia di inquinanti organici persistenti nel quadro della convenzione di Stoccolma, con diversi additivi plastici inseriti o proposti per l'inserimento nell'elenco, e
- politica in materia di sostanze chimiche, comprese le restrizioni REACH per microplastiche e additivi plastici e la tabella di marcia per le restrizioni recentemente pubblicata<sup>26</sup> che riguarda gli additivi di ampio uso (come i ritardanti di fiamma) e il PVC.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

### • Base giuridica

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

L'accordo dovrebbe basarsi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"; la base specifica sarà decisa in una fase successiva, cioè quando saranno disponibili maggiori informazioni sul campo di applicazione e sul contenuto dell'accordo internazionale sull'inquinamento da plastica.

### • Sussidiarietà

Sebbene il campo di applicazione esatto non sia ancora noto, il previsto accordo internazionale dovrebbe trattare il problema dell'inquinamento da plastica attraverso misure che tengano conto dell'intero ciclo di vita della plastica - dalla progettazione, alla produzione, al consumo, all'uso fino alla corretta gestione dei rifiuti di plastica. Le sezioni precedenti, dedicate al settore d'intervento e ai legami con altre politiche di competenza dell'Unione, dimostrano chiaramente il ruolo guida che l'Unione ha finora svolto e l'opportunità di gestire a livello di Unione i negoziati per l'accordo previsto.

L'accordo previsto avrà pertanto un impatto inevitabile sull'esercizio delle competenze dell'Unione e sulla legislazione dell'Unione in settori quali (in particolare) l'ambiente, il commercio e il mercato interno, tutti aspetti che potrebbero essere interessati con l'avanzamento dei negoziati su disposizioni specifiche.

Alla luce di quanto precede e della probabile incidenza sulle disposizioni vigenti nell'Unione (in particolare quelle che riguardano il "settore" di cui alla rubrica 1) in diversi ambiti di intervento, è essenziale garantire la partecipazione dell'Unione ai futuri negoziati e al conseguente accordo internazionale.

<sup>26</sup> <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734>



- **Proporzionalità**

L'accordo sarà il primo accordo multilaterale inteso a combattere l'inquinamento da plastica con un approccio olistico, che abbraccia sia la parte a monte che quella a valle del ciclo di vita della plastica. Esistono già diverse iniziative nazionali e regionali di lotta all'inquinamento da plastica, compreso l'inquinamento marino da plastica, ma non si sono dimostrate sufficienti per rispondere alla sfida su scala mondiale che questo rappresenta. Il gruppo di lavoro aperto ad hoc sui rifiuti marini e le microplastiche, istituito in occasione della terza sessione dell'UNEA in risposta alla risoluzione UNEP/EA.3/Res.7 sui rifiuti marini e le microplastiche, ha concluso i lavori nel novembre 2020 e ha individuato in un accordo globale sulla plastica una delle opzioni principali atte a rispondere a questa crisi mondiale. Nel corso dell'UNEA 5 è stata adottata la risoluzione 5/14 "End plastic pollution: towards an international legally binding instrument", che sollecitava il direttore esecutivo dell'UNEP a istituire l'INC.

Per autorizzare l'avvio di negoziati da parte dell'Unione su un accordo globale sulla plastica che permetta di affrontare il problema dell'inquinamento causato da questo materiale è necessaria una decisione del Consiglio.

La proposta di raccomandazione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta dell'atto giuridico è disciplinata dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Ai sensi dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

La raccomandazione proposta è finalizzata a ottenere l'autorizzazione per l'avvio di negoziati con l'obiettivo di combattere l'inquinamento da plastica, non solo negli ambienti marini, ma anche in quelli terrestri, tenendo conto dell'intero ciclo di vita della plastica. L'iniziativa avrebbe un impatto positivo sul diritto alla protezione dell'ambiente sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai sensi di tale articolo, le politiche dell'Unione devono assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Peraltro le raccomandazioni proposte inciderebbero positivamente sul diritto alla protezione dei consumatori perché terrebbero conto anche della parte a monte del ciclo di vita della plastica, ossia la progettazione, la produzione e l'etichettatura dei prodotti di plastica.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale.

La raccomandazione proposta inciderebbe positivamente sul diritto all'integrità della persona in quanto intende anche trattare i rischi che l'inquinamento da plastica, in particolare da microplastiche, comporta per la salute fisica umana.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Poiché la portata e gli elementi chiave dell'iniziativa devono ancora essere negoziati a livello multilaterale, in questa fase è impossibile determinarne con esattezza le implicazioni di bilancio. Il processo negoziale comporterà numerose riunioni dell'INC e culminerà in una conferenza diplomatica prevista non prima del 2024.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Una riunione preparatoria (gruppo di lavoro aperto, Open-ended Working Group/OEWG) sulle questioni organizzative relative all'INC si è svolta dal 30 maggio al 1° giugno 2022 a Dakar, in Senegal.

I negoziati veri e propri sul nuovo strumento inizieranno in occasione della prima riunione dell'INC prevista per la seconda metà del 2022 (data e luogo da confermare).

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

No.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'inquinamento da plastica;
- la Commissione sia designata negoziatrice per l'Unione;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con il comitato speciale, qualora designato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua quinta sessione, tenutasi dal 28 febbraio al 2 marzo 2022, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha adottato la risoluzione "End plastic pollution: towards an international legally binding instrument" (5/14) che istituisce un comitato negoziale intergovernativo incaricato di negoziare un nuovo accordo internazionale per trattare il problema dell'inquinamento da plastica, anche negli ambienti marini, con l'obiettivo di tener conto dell'intero ciclo di vita della plastica.
- (2) L'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati su tale convenzione, o accordo o altro strumento internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale sulla plastica per porre fine all'inquinamento da plastica conformemente alla risoluzione 5/14 dell'UNEA-5.2.

### *Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

### *Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

### *Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*